

IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E L'EVENTUALE CHIUSURA DEL CONTO

Cosa è possibile fare?

Dal 2015 è possibile **trasferire con una nuova modalità** da un conto tenuto presso una banca (di seguito, **“conto originario”** e **“banca originaria”**) ad un altro conto tenuto presso un'altra banca (di seguito, **“nuovo conto”** e **“nuova banca”**), **facendone richiesta alla nuova banca, i seguenti servizi di pagamento:**

- **bonifici** in addebito (es. pagamento affitti) e in accredito (es. accredito stipendio/pensione);
- **addebiti diretti** (es. pagamento utenze, rate mutuo/prestito).

È inoltre possibile trasferire sul nuovo conto il **saldo positivo** del conto originario.

Si possono trasferire, secondo le proprie esigenze, solo **una parte** (c.d. “trasferimento parziale”) oppure **tutti** i bonifici e/o gli addebiti diretti (c.d. “trasferimento totale”). Si può inoltre richiedere che gli eventuali bonifici in proprio favore che dovessero essere ricevuti sul conto originario nei 12 mesi successivi alla data in cui si fa il trasferimento siano reindirizzati sul nuovo conto (c.d. reindirizzamento automatico).

Insieme al trasferimento totale, se lo si vuole, può essere richiesta anche la **chiusura del conto originario**.

La predetta modalità di trasferimento si applica ai *conti correnti* e precisamente ai *conti di pagamento*, cioè ai conti aperti per eseguire versamenti, prelevamenti e trasferimenti di fondi (c.d. operazioni di pagamento).

In quali casi si può richiedere il trasferimento?

Il trasferimento (sia parziale che totale) può essere richiesto solo se il conto originario e il nuovo conto sono:

- intestati a clienti **consumatori**¹;
- intestati alla/e **stessa/e persona/e**;
- espressi nella **stessa valuta**;
- tenuti entrambi presso **banche** situate **in Italia**.

N.B.: in assenza anche di una sola di queste condizioni, **si può chiedere alla banca di indicare delle soluzioni alternative.**

¹ Cioè persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

A chi si può richiedere il trasferimento?

Per richiedere il trasferimento, **occorre rivolgersi alla nuova banca** e firmare un apposito **modulo di richiesta**. Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il modulo va letto con attenzione e compilato con cura. La nuova banca può dare tutte le informazioni e l'assistenza necessarie.

*Tra le altre informazioni, nel modulo va indicata la data in cui si vuole che avvenga il trasferimento sul nuovo conto, chiamata **data di efficacia del trasferimento**. Questa data deve seguire di almeno 13 giorni lavorativi² la data in cui viene consegnato il modulo.*

Quali sono i tempi e i costi?

Il trasferimento viene eseguito dalla nuova banca entro **12 giorni lavorativi** dalla data in cui viene fatta la richiesta ed è efficace sul nuovo conto a partire dal giorno lavorativo successivo.

N.B.: in caso di obblighi pendenti che, laddove richiesta, non consentono la chiusura del conto originario, la banca originaria informa immediatamente il consumatore ed è tenuta ad eseguire il trasferimento dei servizi di pagamento (ma non anche la chiusura del conto originario) entro il predetto termine di 12 giorni lavorativi.

La nuova banca e la banca originaria **non addebitano spese** al consumatore per l'offerta di questa modalità di trasferimento.

Ai bonifici e agli addebiti diretti trasferiti sul nuovo conto vengono applicate le condizioni economiche concordate con la nuova banca.

In caso di mancato rispetto dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente è tenuta a risarcire il consumatore con una **penale fissa di 40 euro** alla quale va aggiunta, per ciascun giorno di ritardo, una **ulteriore penale di importo variabile** calcolato in base ad un tasso annuo (variabile, definito in base a specifici parametri previsti per legge) che viene applicato alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento.

E per i reclami?

In caso di contestazioni, se si intende presentare un **reclamo**, si debbono seguire le modalità indicate nella documentazione disponibile presso la banca alla quale il reclamo è rivolto. Se la risposta della banca non perviene entro i successivi 30 giorni o se perviene entro tale termine ma non è ritenuta soddisfacente, si può ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario istituito dalla Banca d'Italia (ABF). Il modulo necessario è reperibile in rete, all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it.

È possibile rivolgersi inoltre ad uno degli organismi abilitati alla mediazione, che agevolano la composizione della lite. Questi organismi sono individuabili sul sito del Ministero di Giustizia: <https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX>.

² I giorni lavorativi vanno dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali.

NOTA BENE

Come detto, il trasferimento dei servizi di pagamento e l'eventuale chiusura del conto si possono richiedere alla **nuova banca**.

In alternativa, rimane la possibilità per il consumatore di rivolgersi alla banca originaria per ricevere supporto per eseguire il trasferimento e l'eventuale chiusura del conto. Anche in questo caso, si ricevono tutte le informazioni sui moduli da compilare, sui materiali da restituire, sull'eventuale revoca/trasferimento/modifica dei servizi collegati al conto, ecc. Inoltre, è possibile farsi un'idea dei tempi impiegati dalla banca per chiudere un conto consultando i Fogli Informativi dei conti correnti che la banca offre ai consumatori. Ciascuna banca, infatti, è tenuta a pubblicare nei Fogli Informativi i propri tempi massimi di chiusura del conto corrente.

SUGGERIMENTI

1) Scegli con attenzione la data in cui fare il trasferimento

Prima di decidere la data:

- **verifica se ci sono dei pagamenti e delle bollette in scadenza** per evitare che giungano sul conto originario richieste di addebito che verrebbero rifiutate in caso di mancanza di fondi (ad es., se sai che la bolletta della luce arriva intorno al 20 del mese, per sicurezza, scegli una data posteriore non troppo lontana dal 20);
- **verifica se hai degli assegni emessi e non ancora addebitati**, poiché la banca originaria può provvedere al pagamento solo se tali assegni sono presentati al pagamento prima della data di chiusura del conto e nei limiti dei fondi disponibili sul conto;
- se richiedi il **trasferimento del saldo**, **verifica che in quella data il saldo sia positivo** (se comunque il saldo non dovesse essere positivo, non preoccuparti, la banca ti avviserà e ti indicherà cosa fare!).

2) Assicurati di avere sul conto i fondi necessari per i pagamenti

Considera infatti che:

- se **trasferisci solo una parte dei bonifici e/o degli addebiti diretti**, e non revochi quelli che restano sul conto originario, **devi assicurarti di avere sul conto originario i fondi disponibili per effettuare i pagamenti**;
- se **trasferisci il saldo** ma non chiudi il conto originario, tutti gli impegni economici e contrattuali ad esso collegati, assunti presso la banca originaria, restano validi, quindi **devi assicurarti di avere sul conto originario i fondi disponibili per eventuali pagamenti, incluse le eventuali spese di gestione del conto**;
- se trasferisci tutti gli addebiti diretti sul nuovo conto, anche le **rate di mutuo/prestito** sono addebitate sul nuovo conto. **Devi quindi assicurarti di avere sul nuovo conto i fondi necessari per il pagamento.**

Considera che, in tutti questi casi, il mancato pagamento di quanto dovuto può generare interessi di mora o altre conseguenze previste dagli specifici contratti.

3) Verifica l'aggiornamento delle tue coordinate bancarie

Se trasferisci su un nuovo conto i bonifici ricorrenti “in entrata” (es. l'accredito dello stipendio o della pensione) e/o gli addebiti diretti (es. il pagamento dell'energia elettrica o del gas), **è necessario informare** i cosiddetti “ordinanti” dei bonifici (es. datore di lavoro) e/o i “beneficiari” dei tuoi addebiti diretti (es. fornitore dell'energia elettrica o del gas). Puoi scegliere se:

- essere tu stesso a comunicare le tue coordinate, cioè il codice IBAN del nuovo conto, agli ordinanti dei bonifici e/o ai beneficiari degli addebiti diretti; oppure
- **chiedere alla nuova banca di effettuare per tuo conto la comunicazione. In tal caso, la nuova banca potrebbe chiederti di fornirle le informazioni necessarie** (es. nome e indirizzo del datore di lavoro, nome e indirizzo del fornitore dell'energia elettrica o del gas), a meno che non le abbia già a disposizione.

È sempre consigliabile verificare l'avvenuto aggiornamento delle coordinate di accredito/addebito da parte degli ordinanti/beneficiari, consultando le entrate e le uscite del conto, le bollette, oppure contattandoli direttamente.

4) Fai attenzione ad alcuni specifici servizi

Ci sono alcuni addebiti diretti che non possono essere trasferiti nel modo descritto poiché eseguiti sulla base di specifici accordi contrattuali tra il beneficiario dell'addebito e la banca originaria (es. addebiti diretti riferiti ad alcune carte di credito o al Telepass). Non ti preoccupare, **questi addebiti ti vengono comunque segnalati dalla nuova banca, la quale potrà aiutarti a revocarli o a trasferirli in maniera diversa.**

Se il tuo conto originario è collegato a un **deposito titoli**, devi informarti presso la **nuova banca** per ricevere indicazioni sulla procedura da seguire per il trasferimento degli strumenti finanziari.

COSA SERVE PER RICHIEDERE IL TRASFERIMENTO (e la eventuale chiusura del conto)

Di seguito le informazioni che debbono essere fornite alla **nuova banca** per fare richiesta di trasferimento.

1) Informazioni di carattere generale:

- il **codice IBAN** del conto originario;
- **nome, cognome e codice fiscale** di **tutti** gli intestatari dei conti;
- **numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail** di tutti gli intestatari dei conti.

2) Informazioni sui bonifici da trasferire:

- se si trasferisce solo una parte dei bonifici in addebito, per ciascun bonifico trasferito sul nuovo conto deve essere indicato **il codice IBAN del beneficiario del bonifico** – **N.B.:** *se è richiesto il trasferimento di tutti i bonifici in addebito, non c'è bisogno di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli bonifici!*
- se si chiede alla nuova banca di effettuare le comunicazioni a terzi relative ai bonifici in accredito (es. datore di lavoro) la banca potrebbe chiedere di indicare **nome e cognome (o denominazione nel caso di aziende) e relativo indirizzo**, nel caso in cui non abbia già a disposizione queste informazioni.

3) Informazioni sugli addebiti da trasferire:

- se si trasferisce solo una parte degli addebiti diretti, per ciascun addebito trasferito sul nuovo conto deve essere indicato **il codice che identifica l'addebito**³ - **N.B.:** *se è richiesto il trasferimento di tutti gli addebiti diretti, non c'è bisogno di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli addebiti!*
- se si chiede alla nuova banca di effettuare le comunicazioni a terzi (es. fornitore dell'energia elettrica di cui si è utenti), la banca potrebbe chiedere la **denominazione e l'indirizzo delle aziende creditrici per le utenze**.

Se si intende richiedere la chiusura del conto, qualora si possiedano **strumenti collegati al conto originario** quali ad es. **assegni in bianco non utilizzati, carte di pagamento** (es. carta di credito/carta di debito), supporti informatici per l'utilizzo dell'internet banking, chiavi di eventuali cassette di sicurezza, ecc., occorre **verificare se è necessario restituirli e con quali modalità**.

Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del trasferimento (ed eventuale chiusura del conto) deve essere fornita da ciascuno di essi!

³ Questo codice si trova nel modulo di autorizzazione all'addebito e/o nell'informativa che il beneficiario dovrebbe avere inviato per segnalare l'importo che viene addebitato.

I riferimenti di legge di questo testo

La presente informativa è mirata ad illustrare, e a rappresentare nella maniera il più possibile semplice, quanto previsto dal **D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 37** - al quale si rinvia - in materia di “trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento”. Il predetto decreto è stato pubblicato il 30 marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale n. 75 in attuazione delle disposizioni di cui all'art.10 del Capo III della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (cd. Payment Accounts Directive).